

Manovra d'estate. Tra gli inediti spicca il il taglio delle indennità - Blocco assoluto delle assunzioni

Un Patto su otto sanzioni

Dai trasferimenti ai mutui, tutti i divieti per punire chi sfora

ENTI NON «VIRTUOSI»

Anche le spese correnti trovano un nuovo limite: non potranno superare gli impegni minimi assunti negli ultimi tre anni

Patrizia Ruffini

La manovra d'estate prova per la prima volta a mettere a punto un vero sistema sanzionatorio per chi non rispetta il Patto di Stabilità interno, in modo da superare la minaccia più forte alla credibilità dell'intero impianto dei vincoli di finanza pubblica. Perché fino ad oggi le sanzioni previste a inizio anno sono state regolarmente cancellate a posteriori, prima di entrare in azione e poterne conoscere quindi gli effetti.

Il Dl 112/2008 prova invece a invertire la rotta e vara un pacchetto di misure sanzionatorie - oltre che un sistema premiale per gli enti virtuosi - totalmente rivoluzionato, con novità immediatamente applicabili che si ispirano alla filosofia alla base del Patto e, almeno nelle intenzioni del legislatore, compongono un sistema già a regime.

Blocco delle assunzioni, taglio dei trasferimenti, limite agli impegni della spesa corrente, divieto di indebitamento per investimenti, taglio delle indennità. C'è tutto questo nei "nuovi" divieti per il mancato rispetto del Patto.

Divieto di assunzioni: la manovra d'estate (comma 4 dell'articolo 76, Dl 112/2008) reintroduce il divieto di «procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsiasi tipologia contrattuale» per i Comuni e le Province che non sono riusciti a centrare gli obiettivi del Patto nell'esercizio precedente. Il blocco - e qui sta la novità vera - si applica a partire dallo scorso 25 giugno già agli enti che sono risultati fuori Patto nel 2007, e abbraccia il personale di ruolo, comprese le stabilizzazioni in atto, e a tempo determinato, i co.co.co. e i contratti di somministrazione di lavoro temporaneo (ex lavoro interinale). Sono inoltre vietati i contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del blocco.

Certamente l'interpretazione della norma deve essere rigorosa e, come aveva già scritto il ministero dell'Economia nelle circolari esplicative del Patto degli anni 2003/2006, deve includere nel divieto anche le mobilità in entrata.

Gli enti che sforeranno il Patto nel 2008 e negli anni successivi fino al 2011, saranno assoggettati inoltre: alla riduzione del 5% dei trasferimenti erariali; al limite alle spese correnti, che non potranno superare il valore minimo dei corrispondenti impegni assunti nell'ultimo triennio; al divieto di ricorrere a mutui e prestiti per il finanziamento degli investimenti, la cui richiesta deve comunque essere accompagnata dall'attestazione di conseguimento degli obiettivi del Patto per l'anno precedente, senza la quale gli istituti finanziari non potranno concludere le operazioni (comma 20 dell'articolo 77-bis).

Del tutto inedita è poi l'introduzione, dal 1° gennaio 2009, per gli enti fuori Patto nell'anno precedente, del taglio del 30% rispetto al valore risultante alla data del 30 giugno 2008 delle indennità di funzione di sindaci e assessori e dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali (comma 10 dell'articolo 61).

Intanto nel 2007, mentre il comparto nel suo complesso ha ampiamente raggiunto gli obiettivi di finanza pubblica, hanno sfiorato il saldo programmatico il 13% dei Comuni, cioè 269, su un totale di 2.069 enti soggetti al patto.

Grazie al monitoraggio universale, da quest'anno è possibile una valutazione più rigorosa e tempestiva dei confini reali delle inadempienze, i cui andamenti per ambiti regionali presentano comportamenti differenti, con un divario fra regioni che mostra punte di inadempienza del 40% nel Molise, del 25% in Sicilia, del 23% in Calabria e in Liguria. Mentre in Emilia Romagna non hanno centrato gli obiettivi soltanto il 3,3% degli enti e in Toscana e Piemonte il 6 per cento.


Per questi Comuni, oltre al blocco delle assunzioni conserva-

no valore le sanzioni previste dai commi 691, 692 e 693 dell'articolo 1 della legge 296/2006, che obbligano ad adottare misure correttive tali da recuperare lo scostamento sugli obiettivi e, in caso di inerzia, fanno scattare l'automatismo tributario. Salvato, quest'ultimo, dalla legge di conversione del Dl 93/2008, con un emendamento correttivo intervenuto sulla sospensione degli aumenti tributari (al comma 7 dell'articolo 1). Lo stesso emendamento ribadisce il ruolo delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, peraltro mai venuto meno. Anzi, in questi anni, pur in assenza di sanzioni, la magistratura contabile ha comunque richiesto agli enti inadempienti di adottare misure idonee per ricondurre la gestione ai principi di correttezza finanziaria.

Gli enti fuori Patto nel 2007 scontano anche un'ulteriore penalizzazione nella quantificazione del concorso alla manovra per il prossimo triennio. Le percentuali necessarie alla determinazione del saldo programmatico per questi enti sono infatti più alte: nel 2009 i Comuni con saldo di competenza mista negativo devono migliorare del 70%, anziché del 48%, mentre i Comuni in avanzo devono mantenere lo stesso risultato dell'anno di base, e non possono peggiorare il loro saldo del 10 per cento.

Va infine ricordata la disposizione dell'articolo 8, comma 1, del contratto dell'11 aprile 2008, che vincola l'incremento del fondo delle risorse decentrate al rispetto del Patto di stabilità (e al principio di riduzione di spesa di personale), per il quale si deve far riferimento, secondo un parere dell'An, all'anno 2007.

Il tempo dirà se il sistema sanzionatorio e di incentivi ora messo in campo sarà in grado di avviare un percorso virtuoso e, prima ancora, se il legislatore saprà mantenere in vita un sistema che possa contare fra gli incentivi al rispetto del patto, anche il "costo" delle sanzioni.



Il quadro delle «multe»**Concorso alla manovra**

1 %

Il contributo alla manovra è richiesto solo agli enti che hanno chiuso in disavanzo il 2007 di competenza mista. Un'ulteriore penalizzazione è prevista per chi ha sfiorato il Patto

Articolo 77-quater

Divieto di assunzioni2 

Per chi ha sfiorato il Patto è previsto il divieto di reclutare personale a qualsiasi titolo; il blocco riguarda anche i co.co.co. e i contratti di somministrazione

Articolo 76, comma 4

Automatismo tributario3 

Il maxiemendamento «salva» il meccanismo dell'automatismo tributario, cancellato dal Dl 93/2008, per chi ha sfiorato il Patto e non ha attuato il rientro

Commi 691 e ss., legge 296/2006

Risorse decentrate4 

L'incremento del fondo per le risorse destinate ai contratti integrativi decentrati è vincolato al rispetto del Patto e al criterio della riduzione delle spese di personale

Art. 8, c. 1, Ccnl 11.4.2008

Taglio alle indennità5 

Sindaci e amministratori degli enti locali che non rispetteranno il Patto nel 2008 si vedranno ridotte del 30% le indennità a partire dal 1° gennaio 2009

Articolo 60-bis, comma 10

Riduzione dei trasferimenti6 

Scatta nel 2009, per gli enti locali che non rispettano il Patto di stabilità nel 2008, anche il taglio del 5% ai trasferimenti ordinari dallo Stato

Articolo 77-quater, comma 11

Freno alla spesa corrente7 

Per gli enti locali inadempienti con il Patto di stabilità 2008 è previsto anche il divieto di superare nella spesa corrente il valore minimo degli impegni nell'ultimo triennio

Articolo 77-quater, comma 20

Stop all'indebitamento8 

Gli enti che non rispettano il Patto di stabilità nel 2008 non potranno finanziare spese di investimento tramite il ricorso all'indebitamento nell'anno successivo

Articolo 77-quater, comma 20

Nota: Dove non specificato diversamente, il riferimento è alla legge di conversione del Dl 112/2008 votata dalla Camera